

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA PRIVATA INTEGRATA NON SANITARIA (APINS)
NELLE AREE DI DEGENZA E NELLE UO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

(art. 21 del Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016 e s.m. i.)

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la presenza nelle strutture di degenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito ISS), al di fuori dell'orario di visita, di familiari e di altre persone, esterne all'ISS, con il compito di fornire attività di sostegno, per l'assistenza ai degenti.

Vengono identificate le seguenti tipologie delle figure di sostegno:

1. Assistenza privata non sanitaria espletata a TITOLO GRATUITO da familiari o appartenenti alla cerchia parentale o affettiva del degente;
2. Assistenza non sanitaria privata effettuata dalla "assistente familiare" che è già in servizio presso il domicilio del ricoverato;
3. Assistenza non sanitaria privata espletata a titolo oneroso da personale inviato da Operatori Economici (Società, Enti Cooperativi sociali e non, imprese individuali), soggetti singoli con Codice Operatore Economico e in base alle normative sul Lavoro della Repubblica di San Marino.
4. L'assistenza non sanitaria privata in ospedale è altresì effettuata da lavoratori migranti o stranieri se iscritti presso l'Ufficio del Lavoro alle liste per il lavoro occasionale ed accessorio regolato dalle norme vigenti, nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016 e s.m.i., e comunque sino all'avvio del rapporto di lavoro per assistenza continua ai sensi dell'articolo 9 del suddetto Decreto Delegato.

In caso l'assistenza sia erogata da operatori appartenenti ad Associazioni di Volontariato o Enti no-profit di diritto sammarinese, i rapporti sono regolati da specifici accordi e convenzioni con l'ISS e pertanto sono esclusi dal presente regolamento eccezione fatta per le norme comportamentali successivamente elencate.

OBIETTIVI

Il presente regolamento ha l'obiettivo principale di disciplinare l'attività di sostegno esterno privata e non sanitaria al fine di:

- tutelare le persone degenti, richiedenti o meno l'assistenza privata non sanitaria, favorendo il rispetto di norme igienico - sanitarie, organizzative e di sicurezza;
- garantire a tutto il personale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e di supporto che opera direttamente o indirettamente per conto dell'ISS e che accede ai reparti di degenza il corretto espletamento della propria attività, tutelandolo da eventuali eventi avversi non di propria responsabilità;
- garantire alle persone che effettuano l'assistenza privata non sanitaria il corretto espletamento della propria attività, nell'osservanza della normativa vigente. In caso l'attività di assistenza privata non sanitaria sia espletata a titolo oneroso, il presente regolamento disciplina anche le modalità di individuazione delle persone abilitate all'esercizio di tale compito.

Articolo 1

- Ambito di applicazione -

Il presente regolamento si applica alle strutture di degenza dell'ISS e disciplina le modalità di assistenza non sanitaria ai ricoverati che non rientrano nelle funzioni clinico - assistenziali istituzionalmente fornita dall'ISS, tramite il proprio personale.



1/5

Articolo 2

- Definizione -

Con attività di sostegno per l'assistenza ai degenti, si intende l'insieme di quelle attività non sanitarie prestate al ricoverato come supporto psicologico, affettivo e relazionale che non contrastano con le condizioni cliniche dell'assistito. Sono quindi da ritenersi escluse da tali attività tutte le funzioni proprie dell'assistenza sanitaria che restano esclusivamente in capo all'ISS.

Articolo 3

- Soggetti richiedenti l'autorizzazione -

L'assistenza privata integrata non sanitaria, può essere prestata da:

- a) componenti del nucleo familiare, oppure della cerchia parentale o affettiva attestata dal ricoverato.
- b) volontari appartenenti ad associazioni regolarmente iscritte ai registri delle organizzazioni di volontariato, che offrono servizi di assistenza gratuiti, autorizzati all'accesso alle strutture sanitarie dalla Direzione delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie ISS, previo accordi o convenzioni con tra l'ISS e le rispettive associazioni di volontariato.
- c) soggetti corrispondenti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 21 del Decreto Delegato n. 21 del 24 febbraio 2016 (e s.m.i.).

Articolo 4

- Autorizzazioni -

I soggetti con regolare Codice Operatore Economico (COE), elencati in premessa che offrono servizi di assistenza sono tenuti ad inviare e ad aggiornare, ad ogni variazione, l'elenco degli aderenti/dipendenti correlato dei requisiti richiesti alla Direzione delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie ISS. Quest'ultima, al fine di garantire la massima trasparenza, dopo la valutazione e autorizzazione invierà i nominativi allo sportello dedicato presso la portineria dell'Ospedale, che li renderà fruibili al pubblico.

Una copia con l'elenco dei nominativi può essere esposta anche in apposita bacheca nelle strutture di degenza.

I soggetti con COE, le Cooperative, Agenzie, Imprese o Associazioni che intendono fornire l'assistenza non sanitaria privata devono presentare domanda di autorizzazione corredata da prescritta documentazione indirizzata al Comitato Esecutivo ISS. La domanda di inserimento in elenco può essere presentata in carta libera secondo il facsimile allegato A, dove deve essere indicato:

- legale rappresentante
- sede legale
- recapito postale e telefonico ed e mail
- iscrizione al Registro Pubblico delle Cooperative o ad altro Registro pubblico a norma di Legge
- apertura codice operatore o attestazione di possesso
- elenco dei collaboratori disponibili al servizio richiesto con indicazione del nome cognome data e luogo di nascita

de.

U/C

- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno € 500.000
- dichiarazione di esonero di responsabilità dell'ISS nel caso di eventuali azioni comportanti un infortunio della persona assistita
- dichiarazione di presa visione ed impegno a dare piena ed integrale applicazione del presente regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria integrativa privata, nonché alle normative vigenti e i regolamenti in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali
- dichiarazione di esonero della dell'ISS da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata dei propri operatori
- carta dei servizi

Nella domanda di iscrizione vanno inoltre specificati, con dichiarazione di responsabilità da parte dell'autorizzato:

- la tariffa oraria applicata
- la regolarità de rapporti di lavoro coi collaboratori/dipendenti in particolare in relazione a contribuzione e retribuzione del personale
- l'avvenuto accertamento del possesso delle certificazioni di regolare soggiorno sul territorio sammarinese da parte dei propri operatori stranieri nonché la corretta comprensione della lingua italiana.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto e con immediatezza alla segreteria della Direzione delle attività sanitarie e socio-sanitarie qualsiasi modifica inerente il contenuto della documentazione di cui ai punti precedenti al fine di consentire la valutazione del mantenimento dei requisiti richiesti.

Articolo 5

- Permessi di ingresso e registrazione della presenza -

La presenza di familiari o di soggetti ammessi a svolgere assistenza non sanitaria privata al di fuori dell'orario di visita, deve essere richiesta direttamente dal ricoverato ovvero dai suoi familiari e/o dagli aventi titolo, compilando apposito modulo (Allegato B). Il permesso è accordato dal Coordinatore infermieristico o suo delegato e consente la presenza all'interno della struttura in deroga al generale divieto di permanenza oltre gli orari di visita ai degenti, per il periodo strettamente indicato e sulla base dei criteri riportati di seguito, per assistere:

- soggetti interdetti senza supporto familiare adeguato;
- soggetti con patologie neurodegenerative che necessitano di sorveglianza continua e che possono essere a rischio di autolesionismo;
- soggetti in stati confusionali, di agitazione psicomotoria difficilmente contenibili
- soggetti in stadi terminali di patologie.

La registrazione della persona autorizzata è effettuata su apposito registro presente in Accettazione-Portineria e tenuto a cura degli operatori incaricati, a fini di controllo. Sarà

cura dell'ISS predisporrà detto registro che dovrà contenere indicazioni sugli accessi, sugli operatori che prestano assistenza e sulle Unità Organizzative e degenti a cui viene prestata (allegato C).

Per ciascun paziente ricoverato può essere autorizzata la presenza di una sola persona alla volta, che esplica l'attività di assistenza privata non sanitaria.

L'identificazione avviene tramite il apposito tesserino identificativo rilasciato dalla Portineria dell'Ospedale di Stato previo consegna del modulo di richiesta firmato dal Coordinatore infermieristico o delegato e di un documento di identità, restituito a fine dell'assistenza prestata.

Articolo 6

- Obbligo di conoscenza delle norme e disposizioni -

I richiedenti e coloro che prestano assistenza privata non sanitaria, sono tenuti a conoscere i contenuti del Decreto 24/2016, le modifiche apportate nella Legge 24 dicembre 2018 n. 173 e ogni successiva modifica o integrazione, nonché le Norme vigenti in materia di lavoro e impiego di assistenti private, le disposizioni interne alle strutture sanitarie in cui esplicano l'attività e le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 7

- Obblighi comportamentali -

I soggetti, autorizzati come indicato all'art.4, che svolgono attività di assistenza privata non sanitaria sono tenuti a:

a) documentare il possesso dei requisiti richiesti per essere regolarmente autorizzati a svolgere attività di assistenza, in particolare avere frequentato un corso di formazione di almeno 12 ore, i cui contenuti contemplano, nozioni di igiene e cura della persona, con particolare riferimento alla prevenzione di trasmissione delle infezioni, riconoscimento di segni di compromissione grave dei principali organi vitali e corretta movimentazione dei soggetti.

b) conoscere e osservare i criteri per l'accesso e la permanenza nella struttura sanitaria come specificato nella nota informativa -allegato D- al presente regolamento.

In particolare è obbligatorio:

- Tenere ben visibile il cartellino identificativo rilasciato dall'operatore della Portineria
- Rispettare il divieto di accesso ai locali riservati al personale e all'uso delle attrezzature e dei presidi della struttura
- Rispettare le attività del reparto uscendo dalla stanza durante le attività svolte da infermieri e OSS, durante la visita medica (aspettando in aree indicate, adibite temporaneamente all'attesa) o quando espressamente richiesto
- Evitare di prendere proprie iniziative circa le cure igieniche e quanto concerne l'attività di Infermieri e OSS.
- Informare il personale in caso di situazioni anomale.
- Attenersi alle disposizioni di sicurezza

c) Segnalare immediatamente anche solo il sospetto di essere affetti da patologie trasmissive e diffusibili, in particolare per via aerea e contatto.

h
h/s

Articolo 8

- Obblighi per il personale dipendente -

Al personale dell'ISS è fatto assoluto divieto di prestare assistenza non sanitaria privata a titolo oneroso, effettuare attività di intermediazione nonché di rilasciare nominativi di soggetti autorizzati all'assistenza non sanitaria privata ai parenti o assistiti che ne facciano richiesta.

Il personale ISS non può richiedere ai soggetti che svolgono assistenza privata non sanitaria di compiere attività di carattere clinico - sanitario o di cura.

Al personale ISS è fatto divieto di ammettere la presenza nella struttura ospedaliera di soggetti prestatori di assistenza privata non sanitaria che non siano presenti negli elenchi di cui al precedente articolo 4.

Articolo 9

- Vigilanza e controlli -

Il possesso dei requisiti richiesti è a carico del soggetto in possesso di Codice Operatore Economico e titolare dell'autorizzazione. Il mancato rispetto determina la sospensione dell'iscrizione all'elenco degli autorizzati.

Il Coordinatore infermieristico e ogni altro operatore ISS che rilevasse irregolarità è tenuto a fare una segnalazione alla Direzione delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie e all'Esperto Legale per i provvedimenti secondo le leggi vigenti.

Il personale che svolge attività di vigilanza e sicurezza per conto dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato a svolgere la verifica dei requisiti e del rispetto delle presenti disposizioni nei confronti dei soggetti che esplicano l'attività di assistenza privata non sanitaria. Ogni irregolarità riscontrata sarà tempestivamente notificata alla Direzione delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie, all'Ufficio Affari Generali e, se del caso, alle competenti autorità.

Il controllo relativo al rapporto economico tra le parti (assistito ricoverato o suo familiare e soggetto che presta l'assistenza privata non sanitaria) e gli accertamenti sugli adempimenti fiscali e tributari, sono di competenza degli organi preposti dalla legge.

L'ISS può disporre controlli circa la veridicità delle dichiarazioni contenute e rese da coloro che richiedono l'assistenza privata non sanitaria.

Articolo 10

- Adozione e diffusione -

Il presente Regolamento è adottato con Delibera del Comitato Esecutiva n. **24 del 09 ottobre 2019**, sostituisce il precedente, diventa immediatamente esecutivo e verrà diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione dell'ISS.

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
Direttore Amministrativo

Dr. Sandro Pavesi

